

Regolamento della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Associazione Riconosciuta con D.P.R. 13 agosto 1964 n. 922

\* \* \*

1. Statuto e regolamento

Il presente Regolamento intende specificare quanto previsto nel vigente Statuto, senza peraltro derogarvi, e costituisce la normativa di ordine generale per il funzionamento delle strutture interne e territoriali della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Il Consiglio Nazionale, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento può assumere provvedimenti, anche di portata generale, inerenti l'ordinaria amministrazione, che in concreto regolino i rapporti amministrativi ed economici tra le Sezioni e tra le stesse e la Lega Nazionale.

I Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale vengono comunicati formalmente a tutte le Sezioni ed illustrati espressamente nel corso dell'assemblea generale appena successiva alla loro deliberazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. Autonomia finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale delle Sezioni

A specificazione di quanto previsto negli articoli 22 e 32 dello Statuto, le Sezioni ha proprio codice fiscale ed autonoma posizione presso gli istituti previdenziali ed antinfortunistici.

L'art. 32 dello Statuto va inteso nel senso che il patrimonio della Lega Nazionale deve venire unitariamente destinato al raggiungimento degli scopi sociali, secondo le direttive degli organi nazionali nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni. - Nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 33 dello Statuto, il Consiglio Nazionale, su richiesta della Sezione interessata, può attribuire direttamente alle Sezioni il godimento ed anche la proprietà di singoli beni immobili.

I beni mobili anche registrati sono intestati e rimangono di pertinenza della Sezione, così come le disponibilità patrimoniali delle Sezioni ed i rapporti attivi e passivi con i terzi.

L'esercizio sociale delle Sezioni, come quello della Lega Nazionale, va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti annuali delle Sezioni vanno approvati entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed inviati alla Segreteria Nazionale entro il 15 marzo.

Il rendiconto della Lega Nazionale va approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo, ovvero entro il 30 giugno quando il Consiglio Nazionale ravvisi particolari motivi di opportunità.

3. Regolamento delle Sezioni

Per la migliore esecuzione di quanto previsto negli artt. 22, 32 e 33 dello Statuto, nonché nel presente Regolamento Nazionale, ogni Sezione, con provvedimento del proprio Presidente e/o del Commissario, adotta un "Regolamento della Sezione", nel testo allegato sub A., curandone la registrazione nei tempi e nelle forme di legge.

Ogni Sezione, entro trenta giorni dall'adozione e registrazione del "Regolamento della Sezione" deve inviarne copia autentica al Consiglio Nazionale.

Il "Regolamento della Sezione", salvo che in caso di mero trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, non può venire modificato dagli organi della Sezione ma soltanto dall'Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale, costituendo parte integrante del presente Regolamento Nazionale.

4. Coordinamenti territoriali.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Nazionale può raggruppare in "Coordinamenti Territoriali" più sezioni che per dimensioni e/o struttura abbiano